

COMODATO D'USO GRATUITO LOCALI SITI IN VIA ADUA
PER DESTINARLI A SEDE DELLA
"COMUNITA' DEL CIBO E DELL'AGROBIODIVERSITA'
DI INTERESSE AGRICOLO ED ALIMENTARE DELL'AMIATA"

Premesso

che in data 01/02/2021 si è costituita, come Rete d'Impese, la "Comunità del cibo e dell'agrobiodiversità di interesse agricolo e alimentare dell'Amiata";

che la Comunità è formata da 16 componenti fra aziende ed imprese agricole, cooperative di comunità, coop agricole e società commerciali;

che il territorio di riferimento della comunità comprende 14 Comuni fra cui quello di Abbadia San Salvatore;

che la Comunità del cibo ha presentato richiesta di concessione in comodato gratuito dei locali di proprietà del Comune di Abbadia San Salvatore ubicati in via Adua (ex locali Giudice di Pace), per adibirli a sede legale e/o operativa;

che con delibera di G.C. n. 133 del 29/09/2023, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento per la disciplina delle procedure di alienazione, di concessione del patrimonio immobiliare del Comune compresa la gestione degli impianti sportivi, è stato adottato il progetto presentato dalla Comunità del Cibo ed è stato stabilito di concedere all'associazione in comodato gratuito, in forma non esclusiva, i suddetti locali;

Tutto ciò premesso

OMISS

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Il Comune di Abbadia San Salvatore, Comodante, concede in comodato d'uso gratuito alla Comunità del cibo e dell'agrobiodiversità di interesse agricolo e alimentare dell'Amiata, Comodatario, che accetta, i locali ubicati all'interno dell'immobile di proprietà comunale ubicati in via Adua, censito al N.C.E.U. al Foglio 34, Particella 474, superficie complessiva di mq 70 circa, il tutto meglio descritto nell'allegata planimetria. Il Comodante consegna al Comodatario, che accetta, i locali sopra indicati, affinché vengano utilizzati gratuitamente come sede legale e/o operativa.

Art. 3

La concessione è da intendersi in forma non esclusiva, poiché i locali potranno essere utilizzati anche da altre associazioni che esercitano la propria attività nel Comune di Abbadia San Salvatore, previa autorizzazione da parte del Comune in accordo con il Comodatario.

Art. 4

Il comodatario si impegna ad utilizzare i locali in maniera tale che non subiscano danni. E' fatto divieto di utilizzo dei locali concessi per scopi diversi da quelli indicati all'art. 2.

Art. 5

La durata del comodato, nella fase di start-up, è fissata per un periodo di anni e (tre), con scadenza il

Art. 6

Il Comodante potrà recedere dal presente contratto prima della sua naturale scadenza per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o qualora venga individuata una diversa destinazione dell'immobile, previa comunicazione da inviarsi al Comodatario con preavviso di 3 mesi.

Il Comodatario potrà recedere dal presente contratto in qualunque momento, dando idonea comunicazione scritta al Comodante e provvedendo alla formale riconsegna dell'immobile.

Art. 7

Il Comodatario si obbliga ad osservare e far osservare ai suoi dipendenti le regole del buon vicinato. Il Comodante non risponde dei danni a persone e cose derivanti dall'uso dell'immobile oggetto del presente comodato

Art. 8

E' fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza consenso scritto del comodante.

Art. 9

Tutte le spese inerenti al presente comodato sono a carico del Comodatario e per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Art. 10

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione del presente contratto è competente il foro di Siena.

Letto, approvato e sottoscritto

Il comodante

Il comodatario